

Presentazione del seminario sul tema “L’italiano, l’insegnamento e la Costituzione” svoltosi presso il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” il 27 aprile 2015

di **Marco Benvenuti** - *Professore aggregato e ricercatore confermato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.*

Ha ragione Maria Agostina Cabiddu quando, a proposito del tentativo operato dal Politecnico di Milano di sostituire in tale Ateneo la lingua italiana con quella inglese nell’insegnamento dei propri corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca – questione che è oggetto specifico di questo seminario – ha sostenuto si sia trattato di una “provvidenziale astuzia della ragione” (M.A. CABIDDU, *Presentazione del dossier sul tema “Uso della lingua italiana e valori costituzionali”*, in questa *Rivista*, 2014, I, 1). Quella vicenda, infatti, ben al di là delle intenzioni dei suoi fautori, ha dato avvio ad una vivace discussione anche tra i giuristi intorno al tema dell’italiano, dell’insegnamento e della Costituzione e si è rivelata, in definitiva, una vera e propria sineddoche. Da essa è scaturita, pertanto, tutta una serie di considerazioni, giuridiche e non giuridiche, comunque formidabili, perché correlate al nesso primigenio e irriducibile di ogni esperienza giuridica tra la lingua e il potere.

Certamente, non attiene solamente all’oggi la considerazione che “ogni volta che affiora, in un modo o nell’altro, la questione della lingua, significa che si sta imponendo una serie di altri problemi: la formazione e l’allargamento della classe dirigente, la necessità di stabilire rapporti più intimi e sicuri tra i gruppi dirigenti e la massa popolare-nazionale, cioè di riorganizzare l’egemonia culturale” (A. GRAMSCI, *Quaderno XXIX*, [1935], rist. in ID., *Quaderni dal carcere*, Torino, 1975, III, 2346). Ciò appare altrettanto vero nel momento attuale, in un tempo di crisi economica ormai consolidata, nel quale il potere della lingua, per l’appunto, si manifesta nella conoscenza non

(sol)tanto di quella italiana – sono i non cittadini, ora, a dover piuttosto superare, per ottenere lo *status* di soggiornanti di lungo periodo, un “test di conoscenza della lingua italiana” (articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dall’articolo 22, comma 1, lettera *i*, della legge n. 94 del 2009) – quanto di lingue per noi veicolari. Solo queste ultime, infatti, consentono di impostare un progetto di vita, o di una sua parte soltanto, in quello che – invero in tempi “non sospetti” – era stato qualificato il “cuore dell’impero” (U. ECO, *Dalla periferia dell’impero*, Milano, 1977, 11) o, comunque, lontano da una delle sue periferie, l’Italia. Il precipitato della sconsiderata domanda di un *ex* Presidente del Consiglio dei ministri di qualche anno fa, il quale si chiedeva retoricamente perché mai si dovesse pagare uno scienziato qui da noi se vi si fanno le migliori scarpe del mondo, è quello, sotto gli occhi di tutti, dell’odierna fuga (dei figli) delle classi dirigenti, verso Londra come Berlino, verso New York come Shanghai o Pechino, con conseguente ineludibile ascesa, in realtà più generalmente nell’Europa continentale, dell’“inglese come *second first language*” (J. HABERMAS, *Una costituzione per l’Europa?*, [1996], trad. it. in *Il futuro della Costituzione*, a cura di G. Zagrebelsky *et al.*, Torino, 1996, 375).

In realtà, proprio l’assunzione di un punto di vista giuridico – che è quello proposto in questo seminario e sviluppato dagli illustri relatori che seguiranno – dà sostanza alla lingua italiana come oggetto spiccatamente e precipuamente costituzionale. Nuovamente, è sufficiente volgere lo sguardo al passato, anche del nostro Paese, per avvedersene: l’articolo 62 dello Statuto albertino del 1848 qualificava tale lingua quale “lingua ufficiale delle Camere”, consentendo al contempo l’uso del francese; e la dottrina del tempo più aperta in senso liberale ha sviluppato da quella disposizione una prima, embrionale tutela per le minoranze linguistiche (cfr. M. MANCINI e U. GALEOTTI, *Norme ed usi del Parlamento italiano*, Roma, 1887, 141-142). La vigente Carta costituzionale del 1947, com’è noto, non contiene un esplicito riferimento né alla lingua italiana né alla sua ufficialità, limitandosi l’articolo 6 a tutelare i parlanti (*sub specie* di “minoranze linguistiche”). Tuttavia, il fondamento costituzionale della lingua italiana emerge dalla sua natura – salvi i *nomina iuris* di alcune delle Regioni ad autonomia differenziata, secondo l’articolo 116, comma 1, della Costituzione, come novellato dall’articolo 2 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in ciò diverso dall’immutato articolo 131 della Costituzione – di lingua della Costituzione (una lingua con cui, peraltro, “si fece concreto, percepibile, efficace, lo spirito democratico che ispira e sorregge le sue norme”: T. DE MAURO, *Storia linguistica dell’Italia repubblicana*, Roma-Bari, 2014, 201-202); e dunque il suo essere non posta ma presupposta (parafrasando H. KELSEN, *La dottrina pura del*

diritto, [II ed., 1960], trad. it. Torino, 1966, 218); il suo costituire insieme a inni, bandiere, emblemi e giorni di festa un elemento “simbolico” dello Stato costituzionale (cfr. P. HÄBERLE, *Sprachen-Artikel und Sprachenprobleme in westlichen Verfassungstaaten*, in *Festschrift zum 65. Geburtstag von Mario M. Pedrazzini*, Bern, 1990, 105); il suo determinare, in definitiva, un “minimo unificante di cittadinanza” (M. FRANCHINI, “Costituzionalizzare” l’italiano, in *Studi in onore di Claudio Rossano*, Napoli, 2013, I, 183). Anche per questa ragione – è dato ritenere – l’ultima delle disposizioni transitorie e finali della stessa Carta repubblicana, la n. XVIII, ha stabilito al comma 2 che “il testo della Costituzione [fosse] depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l’anno 1948, affinché ogni cittadino po[tesse] prenderne cognizione”.

Se tale è la *positio* costitutiva della lingua italiana nella e per la Costituzione, se ne può trarre una prima conclusione di ordine sistematico: il rapporto di questa con l’insegnamento affonda le proprie radici più che nell’articolo 6 e prima che negli articoli 33 (*sub specie* di “libertà di insegnamento”) e 34 (*sub specie* di “diritto allo studio”) – come ritenuto in termini corretti ma parziali dal Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (sezione III, sentenza n. 1348 del 2013) – a cui il Consiglio di Stato, nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale (sezione VI, ordinanza n. 242 del 2015), ha aggiunto l’articolo 3 della Carta repubblicana (*sub specie* di trattamento eguale di situazioni diverse). A tali parametri, infatti, se ne potrebbero a giusto titolo premettere altri, quali l’impegno promozionale, e non già impositivo, della Repubblica per “lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica”, contenuto nell’articolo 9, comma 2, della Costituzione; il divieto di distinzioni sulla base della “lingua”, in congiunto operare con il riconoscimento di una “pari dignità sociale” per tutti i cittadini, di cui all’articolo 3, comma 1, della Costituzione; ma – più di tutto, vi è motivo di ritenere – il disposto dell’articolo 1, comma 1, della Costituzione, perché la lingua italiana è (anche) “Italia”, intesa quale identificazione sul piano storico, geografico, culturale, esistenziale della “Repubblica”, risultando i due termini biunivocamente embricati. Occorre non dimenticare né trascurare, in proposito, che la scuola – tutta la scuola e, dunque, anche l’università – persegue due obiettivi sincronicamente complementari: quello dello sviluppo della cultura e, ad un tempo, quello della costruzione di una cittadinanza repubblicana (cfr. M. BENVENUTI, *L’istruzione come diritto sociale*, in *Le dimensioni costituzionali dell’istruzione*, a cura di F. Angelini e M. Benvenuti, Napoli, 2014, 154 ss.), giacché la scuola serve certamente a conoscere, ma anche a conoscersi e

financo a ri-conoscersi, posto che “riconoscersi senza conoscersi è condizione d’esistenza di ogni società” (G. ZAGREBELSKY, *Fondata sulla cultura*, Torino, 2014, 5). Se questo è vero, come mi pare, diventa assai dubbio – giacché, come ben messo in luce, da ultimo, da G.L. BECCARIA *Lingua madre*, in ID. e A. GRAZIOSI, *Lingua madre*, Bologna, 2015, 107, “l’attività didattica esige la libertà anche del ricorso alle risorse metaforiche e attive di un idioma, alle risorse linguistiche alimentate dalla pratica di una lingua usata in ogni circostanza della vita” – che possa esservi, da un canto, una lingua per la scuola e, da un altro, una lingua per la vita.

Già Dante, a suo tempo, aveva enucleato “cinque abominevoli cagioni” dalle azioni “de li malvagi uomini d’Italia, che commendano lo volgare altrui e lo loro proprio dispregiano”: “la prima è cechitade di discrezione; la seconda, maliziata escusatione; la terza, cupidità di vanagloria; la quarta, argomento d’invidia; la quinta e ultima, viltà d’animo, cioè pusillanimità” (Dante ALIGHIERI, *Il convivio*, rist. in ID., *Opere minori*, Torino, 1986, II, 92 o LXI.1). Senza arrivare a tanto, viene però da chiedersi fondamentalmente se il Politecnico di Milano e, a monte di esso, il legislatore ordinario con la legge n. 240 del 2010 avessero piena contezza della densità e della profondità dei problemi sottesi alla lingua (anche) dell’insegnamento, che si accingevano a disciplinare, a fronte di almeno sette secoli di discussioni vivacissime sul tema (si veda, per tutti, l’utile silloge *La questione della lingua*, a cura di R. Scarpa, Roma, 2012, *passim*). Secondo una bella definizione, infatti, “la lingua, per la coscienza che vi vive, non è un astratto sistema di fonti normative, ma una concreta opinione pluridiscorsiva sul mondo” (M. BACHTIN, *La parola nel romanzo*, [1934-1935], trad. it. in ID., *Estetica e romanzo*, Torino, 2001, 101). Tale è, dunque, in tutta la sua consistenza e concretezza la posta in gioco, su cui anche i giuristi, e i costituzionalisti tra questi, sono chiamati a pronunciarsi.

Nelle more della decisione della Corte costituzionale, chiamata in causa dalla VI sezione del Consiglio di Stato nell’*affaire* del Politecnico di Milano, la disposizione legislativa di riferimento, che fa da sfondo alla decisione di quell’Ateneo di impartire l’insegnamento dei propri corsi di laurea magistrale e di dottorato di ricerca esclusivamente in lingua inglese, merita un’ultima notazione critica. Infatti, sull’articolo 2, comma 2, lettera l), della legge n. 240 del 2010 non si ricorda alcun dibattito pubblico nazionale; al contrario, la previsione dell’“attivazione di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione impartiti in lingua straniera” neppure compare nella versione originaria del relativo disegno di legge governativo (AS-1905 della XVI legislatura), ma viene introdotta su proposta di alcuni esponenti delle minoranze parlamentari

(emendamento 2.67 presentato da Luigi Nicolais e altri in seno alla VII Commissione – Cultura, scienza e istruzione – della Camera dei deputati), invero senza discussioni, di segno adesivo o oppositivo, particolari. A seguito del parere sostanzialmente interlocutorio reso in quella circostanza dalla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della stessa Camera dei deputati, contenente diversi rilievi circa la compatibilità del testo novellato con l’(allora) articolo 81, comma 4, della Costituzione, viene però di lì a poco approvato, su proposta della relatrice Paola Frassinetti, l’inciso “nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”, che sembra assurgere retrospettivamente a vera e propria chiave di volta dell’intero enunciato. Così, l’obiettivo del “rafforzamento dell’internazionalizzazione”, evocato in quella stessa disposizione, invece di eccitare l’avvio di una seria politica promozionale in tema di insegnamento della lingua, e non solo di lingua dell’insegnamento, e nei confronti di diverse lingue veicolari, e non già della sola lingua inglese, si è risolto alla prova dei fatti nelle (queste sì italianissime) “nozze coi fichi secchi”.

Per mero scrupolo filologico si può allora ricordare che sulla prima pagina de *Il mattino* del 27 e 28 settembre 1896 apparve uno sprezzante editoriale a firma Tartarin, ma in realtà scritto dal primo direttore e, con la moglie Matilde Serao, fondatore di quel quotidiano, Edoardo Scarfoglio. L’articolo, intitolato appunto *Le nozze coi fichi secchi*, ironizzava pesantemente sul preannunciato matrimonio del “futuro” Vittorio Emanuele III con la Principessa Elena di Montenegro, Stato famoso, a quel tempo, se non altro per l’arte di essiccare quei frutti. Anche tale vicenda – verrebbe da dire – costituì un esempio di internazionalizzazione, seppure *ante litteram*, che non si rivelò particolarmente felice per l’Italia.